



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 CONFERMA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista prevista dalla DCC 11 del 28.04.2022.

All'appello nominale risultano:

PIVA GIANLUCA	P
RAMPAZZO ERIKA	P
FORIN ROBERTO	P
POMETTO ANDREA	P
BORELLA VALERIO	A
PEROSIN CATERINA	P
NOLO FERDINANDO	P
CARTURAN PIER ANDREA	P
GAZZETTA ILENIA	P
VEGRO STELLA	P
MORETTO ALBERTO	P
BARALDO ANTONIO	P
BAU' SONIA	P

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

L'Assessore Esterno BARETTA CATIA è P alla seduta presso la sala delle adunanze.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il consigliere POMETTO.

Partecipa alla seduta il dott. GIROTTO LUIGI MARIA, in qualità di ViceSegretario Comunale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

RAMPAZZO ERIKA

GAZZETTA ILENIA

BARALDO ANTONIO

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

<p>N. REG. PUBBL.</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18Agosto 20000, N. 267.</p> <p>Agna, li _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Gianluca Piva</p>	<p>ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA decorso il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del _____</p> <p>D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li _____</p> <p>IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Girotto Luigi Maria</p>
---	--

La presente copia è conforme all'originale

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA

DELIBERA DI C.C. N. 3
Seduta del 14-03-2024

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, fissando le aliquote di base;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Vista la delibera consiliare n. 5 del 29.06.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno 2020.»;

Richiamato altresì il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 alla data del 31/07/2020 (art. 107 comma 2);

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO il Comunicato del 30 novembre 2023, attraverso il quale il Ministero dell'economia **ha informato i Comuni circa la proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU** tramite l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/10/2013, con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni relative all'IMU per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2014, con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni relative all'IMU per l'anno 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2015, con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relative all'IMU per l'anno 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016, con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relative all'IMU per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017, con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relativi all'IMU per il triennio 2017-2019
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/3/2018 con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relativi all'IMU per il triennio 2018-2020
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/3/2019 con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relativi all'IMU per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/6/2020 con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni relativi all'IMU per il triennio 2020-2022;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare le vigenti aliquote del tributo in oggetto:

- **aliquota di base**, (ART. 1 COMMA 754 DELLA LEGGE N. 160/2019): 9,6 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (ART. 1 COMMA 748 DELLA LEGGE N. 160/2019): 4 per mille;
- maggiorazione dell'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (ART. 1 COMMA 753 DELLA LEGGE N. 160/2019): 2 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (ART. 1 COMMA 750 DELLA LEGGE N. 160/2019): 0 per mille;
- i beni-merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati) (ART. 1 COMMA 751 DELLA LEGGE N. 160/2019): 0 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori Agricoli a Titolo Principale: esenti;

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (compresa la fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento comunale sull'I.M.U.) nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Evidenziato che ai sensi l'articolo 1, comma 744, della L. n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), per gli *immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo*, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Agna, dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;

Dato atto che le aliquote nuova IMU rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, sulla proposta di “**ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 CONFERMA**” trasmesso in data 06.03.2024 con verbale n. 48 del 04.03.2024 assunto al protocollo comunale in data 07.03.2024 col n. 2174, **allegato “B”** alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO CHE si applica per quanto compatibile il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025 – aggiornamento 2024 approvato con D.G.C. N. 11 in data 30.01.2024 e il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, di cui al D.P.R. 16 aprile n. 62, nonché il Codice di comportamento del Comune di Agna approvato con delibera G.C. N. 29 del 05.05.2016 ed in vigore dal 20.05.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile parti integranti dell'atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune;”

Dato atto che la presenza del Consigliere Pometto è avvenuta mediante videoconferenza con i presenti presso la sede comunale, accertata dal ViceSegretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella D.C.C. n. 11 del 28.04.2022;

Il Sindaco introduce il punto all'odg e cede la parola all'assessore Caterina Perosin.

Ass. Perosin - si confermano le aliquote IMU anche per il 2024, anche se c'è l'entrata della nuova IMU. La finanziaria ogni anno adegua la normativa che è iniziata nel 2020, ma non è ancora effettiva. La D.C.C. riconferma le esenzioni tutelate dalla normativa nazionale vigente. Riconfermate le aliquote dal 2020. Abbiamo il parere del Revisore dei Conti e il parere tecnico finanziario di conformità. Non c'è nulla di nuovo siamo fermi dal 2013: invariata l'esenzione della 1^a casa, per la cat D l'importo va allo Stato e una piccola parte ai Comuni circa 0.76%. La nostra aliquota è del 9%. Immobili merci sono esenti come i terreni agricoli.

Con votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri in aula e a voce dai consiglieri in videoconferenza mediante appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri in aula (11):

-Voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.4 (Baraldo, Baù, Vegro, Moretto);

Consiglieri in videoconferenza (1 Pometto):

- Voti favorevoli: n. 1; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.0;

pertanto, in totale:

voti favorevoli: n. 8; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.4 (Baraldo, Baù, Vegro, Moretto);

DELIBERA

1. di **CONFERMARE**, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come già confermate e approvate nel 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.06.2020, come segue:

- **aliquota di base**, (ART. 1 COMMA 754 DELLA LEGGE N. 160/2019): **9,6 per mille**;
- aliquota per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (ART. 1 COMMA 748 DELLA LEGGE N. 160/2019): **4 per mille**;
- maggiorazione dell'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (ART. 1 COMMA 753 DELLA LEGGE N. 160/2019): **2 per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (ART. 1 COMMA 750 DELLA LEGGE N. 160/2019): **0 per mille**;
- i beni-merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati) (ART. 1 COMMA 751 DELLA LEGGE N. 160/2019): **0 per mille**;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori Agricoli a Titolo Principale: **esenti**;

2. di **CONFERMARE** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (compresa la fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento comunale sull'I.M.U.) nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

3. di **PRENDERE ATTO** che

- ai sensi l'articolo 1, comma 744, della L. n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), per gli **immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo**, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Agna, dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;
- ai sensi dell'art. 1, commi 707, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):

1. comma 707: "*(... omissis ...)* L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

4. di **TRASMETTERE** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri in aula (11):

-Voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.4 (Baraldo, Baù, Vegro, Moretto);

Consiglieri in videoconferenza (1 Pometto):

- Voti favorevoli: n. 1; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.0;

pertanto, in totale:

voti favorevoli: n. 8; voti contrari: n. 0; consiglieri astenuti: n.4 (Baraldo, Baù, Vegro, Moretto);

DELIBERA

di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

ALLEGATI: - “A” Pareri ex D. Lgs. 267/2000

- “B” (parere del Revisore dei Conti)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT GIROTTO LUIGI MARIA